REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Massimo Valero	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nell'adunanza del 3 ottobre 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota pervenuta il 27 agosto 2012 con la quale il Sindaco del Comune Legnano (MI) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Legnano;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Legnano ha posto alla Sezione un parere sulla corretta interpretazione dell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.

PREMESSA

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Legnano rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull'equilibrio della

spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per il personale.

Ad ogni buon conto, il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Il Comune di Legnano nella richiesta di parere precisa che ogni anno adotta <<- con deliberazione della Giunta Comunale - le seguenti linee di indirizzo in merito alla lettura da dare alle sopra riportate disposizioni contrattuali per l'integrazione del fondo per il lavoro straordinario, in particolare con riferimento alle situazioni relative a "eventi eccezionali" e "prestazioni finanziate con contributi di terzi o dell'utenza", dando atto che tali incrementi si ritengono esclusi dalla limitazione prevista dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 ai sensi della sopra citata circolare n. 12/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato: EVENTI ECCEZIONALI

Devono intendersi 'eccezionali' tutti quegli eventi che, pur se prevedibili, non rientrano nella natura delle funzioni ordinarie, né sono inquadrabili nell'ambito di un preciso piano di attività finanziabili con le risorse ordinarie oppure che, pur rientrando in una categoria di eventi programmabili e di competenza, assumono il carattere di "eccezionalità" per le particolare e straordinaria dimensione e unicità dell'evento (es. programmazione e gestione di manifestazioni a rilievo extraterritoriale di particolare richiamo e dimensione organizzativa: organizzazione di eventi straordinari a carattere culturale, ricreativo e sportivo) o per l'urgenza con cui devono essere attuati (es. interventi a tutela dell'incolumità pubblica in connessione con eccezionali condizioni atmosferiche, interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a eventi meteorologici, interventi connessi a situazioni di criticità correlate alla presenza di immigrati clandestini, occupazioni abusive o altre manifestazioni di disagio sociale). Si tratta, pertanto, di eventi di particolare importanza e straordinarietà per la cui esecuzione la struttura comunale deve dotarsi di prestazioni aggiuntive limitate ad un preciso periodo temporale e dotate di uno specifica professionalità e conoscenza dell'apparato comunale, acquisibili con la richiesta di un incremento di ore di prestazioni straordinarie al personale operante presso l'Ente, e la cui gestione diretta da parte dell'Amministrazione garantisce, oltre che efficacia di azione e capacità di controllo, anche economicità rispetto alle ordinarle condizioni di mercato.

Tale criterio autorizzativo all'incremento dei fondi per il lavoro straordinario tiene conto dei contenuti normativi del D.Lgs. 267/2000 (in particolare dell'art. 69,

comma 5, che così dispone "...Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono all'organizzazione e gestione dei personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari...") che fissano indirizzi precisi per la gestione degli uffici e dei servizi comunali, uffici e servizi che devono essere improntati alla massima efficienza ed efficacia della azione amministrativa, con l'utilizzo delle professionalità presenti all'interno dell'Ente e con conseguente razionalizzazione e risparmio di spesa.

Al verificarsi di situazioni riconducibili nelle sopra riportate linee di indirizzo e in ossequio alle normative sopra richiamate che disciplinano la materia, l'eccezionalità e la natura straordinaria dell'esigenza, con la conseguente impossibilità di far rientrare l'espletamento degli adempimenti previsti dalla richiesta di incremento nella normale attività ed orario d'ufficio o nelle ore di lavoro straordinario già assegnate a ciascun Settore, in base al riparto per centri di costo del fondo annuale, sarà posta alla valutazione dei singoli dirigenti, cui spetta l'organizzazione e la gestione delle risorse umane poste a disposizione, valutazione che dovrà conseguire il visto confermatoci del Dirigente Organizzativo/Segretario Generale dell'Ente.

PRESTAZIONI FINANZIATE CON CONTRIBUTI DI TERZI O DELL'UTENZA

Devono intendersi esclusivamente delle specifiche prestazioni fuori orario richieste al personale dipendente e fronte di: - convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; - prestazioni di servizi a domanda individuale; - protocolli di intesa e convenzioni fra comuni od enti.

Il relativo stanziamento deve essere interamente finanziato con contributi di terzi o dell'utenza e gli eventuali risparmi di spesa rispetto a quanto stanziato costituiscono economie di bilancio>>.

Come si evince dal tenore letterale della richiesta del parere, essa non è riconducibile ad una fattispecie generale ed astratta nella parte in cui implica una valutazione di questa Sezione sulla deliberazione della Giunta Comunale che contiene le linee di indirizzo in merito alla lettura da dare alle disposizioni contrattuali del Contratto collettivo <<per l'integrazione del fondo per il lavoro straordinario, in particolare con riferimento alle situazioni relative a "eventi eccezionali" e "prestazioni finanziate con contributi di terzi o dell'utenza">>.

Una valutazione sulle linee di indirizzo contenute nella delibera di giunta richiederebbe alla Sezione di esprimersi su di una specifica fattispecie implicante una valutazione che attiene ad un’attività gestionale dell’Ente. In proposito, si

richiama il principio per cui le richieste di parere devono avere rilevanza generale e non possono essere funzionali all'adozione di specifici atti gestionali, onde salvaguardare l'autonomia decisionale dell'Amministrazione e la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte: è potere-dovere dell'Ente, in quanto rientrante nell'ambito della sua discrezionalità amministrativa, adottare le scelte concrete sulla gestione amministrativo-finanziario-contabile, con le correlative opportune cautele e valutazioni che la sana gestione richiede.

Dunque, in relazione al quesito posto dal sindaco di Legnano, l'attività consultiva di questa Sezione va limitata all'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e, più in particolare, se sia corretto non applicare il vincolo finanziario -introdotto all'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/10- all'incremento del fondo per il lavoro straordinario, costituito annualmente presso l'Ente, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 e dell'art. 39 del CCNL 14.9.2000.

La richiesta di parere in esame, pertanto, è parzialmente ammissibile e può essere esaminata nel merito nei limiti della questione generale sottesa; spetterà, poi, agli organi dell'Ente, assumere le determinazioni di loro competenza nel rispetto dei principi indicati da questa Sezione.

MERITO

Chiarito che la richiesta di parere va esaminata limitatamente alla questione dell'individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, bisogna rispondere al quesito se sia corretto applicare o meno il vincolo finanziario *de quo* all'incremento del fondo per il lavoro straordinario, costituito annualmente presso l'Ente, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 e dell'art. 39 del CCNL 14.9.2000.

1. L'orientamento della magistratura contabile sull'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.

L'art. 9 comma 2 *bis* della l. n. 122/2010 dispone che "*a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".*

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede nomofilattica con riferimento alla funzione del controllo, si sono già espresse sulla latitudine operativa della disposizione contenuta nell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (SSRR, QM 51/CONTR/11, 4 ottobre 2011).

Dalla delibera in questione, si evince che le risorse da assoggettare a contenimento sono identificabili con quelle che confluiscono nel fondo delle risorse

decentrate; in buona sostanza, le Sezioni Riunite hanno elaborato una nozione di trattamento accessorio coincidente con quella delineata dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 (secondo cui per individuare le risorse oggetto dell'art. 9 comma 2-bis «[…] *occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento […]. Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo».*

Questa Sezione, quindi, ha rilevato che in base all'orientamento risultante dalle indicazioni contenute nella delibera delle Sezioni riunite, ai fini dell'applicazione dell'art. 9 comma 2-bis, viene in considerazione una nozione di "trattamento accessorio" assai specifica che, anche se non affronta tutte le conseguenti problematiche applicative, è vincolante in quanto adottata a norma dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009.

Nello stesso tempo, questa Sezione ha avuto anche modo di precisare che <<sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 51/2011 alla luce del quadro normativo di riferimento e della *ratio* che ne costituisce il fondamento, l'art. 9 comma 2 *bis* precitato è una disposizione di stretta interpretazione. Sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe od esclusioni, in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico.

Ferma tale enunciazione generale, le stesse Sezioni Riunite hanno ritenuto escluse dall'ambito applicativo del predetto art. 9 comma 2 *bis* le sole risorse di alimentazione dei fondi destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. In tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo, dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica>> (Lombardia/50/2012/PAR del 5 marzo 2102).

Fatta detta precisazione sulla fonte di finanziamento dei fondi in discorso, la Sezione ha ritenuto che <<nel blocco triennale di cui al citato art. 9 comma 2 *bis* debbano rientrare le indennità alimentate da risorse a carico dell'ente locale erogate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL EELL del 1.04.1999>> (Lombardia/50/2012/PAR del 5 marzo 2102).

A quanto sopra esposto, può aggiungersi il MEF –con la circolare n.12 del 15.4.2011- in merito al blocco <<di cui al citato comma 2 bis ha chiarito che "*si*

tratta, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e alle componenti del trattamento accessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano determinate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro". Secondo la circolare, richiamata anche nella più recente deliberazione SSRR n.56/2011, nel "trattamento economico complessivo", sulla base di una lettura sistematica del predetto articolo 9, vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.) al netto degli eventi straordinari indicati nel presente comma, sui quali di seguito la circolare fornisce specifiche indicazioni. Esclude pertanto dall'aggregato di riferimento, per il rispetto del limite di legge, la parte variabile del trattamento accessorio. Difatti, le componenti variabili del trattamento accessorio vengono contemplate dal comma 2-bis del medesimo articolo, ove viene previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, che incide sull'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio>> (Lombardia/50/2012/PAR del 5 marzo 2102).

2. Il fondo per il lavoro straordinario.

L'art. 14, del CCNL EELL del 1.04.1999, sotto la rubrica "lavoro straordinario", recita:

<<1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile

riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

5. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le 17 prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro>>.

Richiamato il dato testuale della norma del Contratto Collettivo che regola l'alimentazione del fondo per il lavoro straordinario, occorre ricordare all'amministrazione locale che, in sede di individuazione delle ipotesi che consentono di ricorrere al lavoro straordinario, le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva devono essere applicate in modo rigoroso.

Dunque, chiarito il quadro interpretativo sulla latitudine del comma 2 *bis* dell'art. cit., bisogna affrontare la questione se il "tetto" (corrispondente all'importo dell'anno 2010) sia applicabile solo al "trattamento accessorio" finanziato con il fondo per la contrattazione integrativa (alimentato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL EELL del 1.04.1999), oppure sia applicabile anche al fondo per il "lavoro straordinario" (alimentato ai sensi dell'art. 14 del CCNL EELL del 1.04.1999).

Questa Sezione propende per la seconda soluzione ipotizzata per tre ragioni.

In primo luogo, in quanto è più coerente al carattere inderogabile del comma 2 bis, dell'art. 9 d.l. n. 78/2010; in particolare, come hanno richiamato le Sezioni Riunite la *ratio* del vincolo posto dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico (SSRR, QM 51/CONTR/11, 4 ottobre 2011).

In secondo luogo, l'interpretazione più rigorosa è anche più in linea con la formulazione letterale dell'art. 9, comma 2 bis, d.l. n. 78/2010che fissa il principio del blocco triennale "all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio".

In terzo luogo, lo stesso art. 14 del CCNL Enti locali del 01/04/1999 dispone che le risorse per il lavoro straordinario non siano liberamente determinabili dalle amministrazioni, ma devono osservare predeterminati parametri previsti dal

medesimo CCNL (salve le specifiche eccezioni poste dei commi 2 e 4). Devono, infatti, essere ancorate all'ammontare storico costituito dal fondo previsto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 6/7/1995 (che, nel prevedere le risorse destinabili al finanziamento del trattamento accessorio", vi colloca anche il "Fondo per il compenso del lavoro straordinario") solo per la parte che residua dopo l'applicazione 15 comma 1 lett. a) del medesimo CCNL del 1999, finalizzato alla costituzione del "fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività". Ammontare storico che, peraltro, sempre in virtù della richiamata norma del CCNL, gli Enti, a decorrere dal 31/12/1999, avrebbero dovuto ridurre nella misura del 3%.

Ad ogni buon conto, affermata la regola di carattere generale del blocco triennale del "fondo per il compenso del lavoro straordinario" (alimentato ai sensi dell'art. 14 del CCNL EELL del 1.04.1999), questa Sezione osserva che quando ricorre la fattispecie prevista dall'art. 14, comma 5, dei CCNL 1.4.1999 (ovvero, "è consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del compatto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro") non trova applicazione il vincolo sancito dal comma 2 bis dell'art. 9 D.L. n. 78/10. Infatti, l'art. 39, comma 1, del CCNL 14.9.2000 prevede che "il lavoro straordinario prestato in occasione dI consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999".

In proposito, si osserva che quanto da ultimo rilevato si pone in linea con la circolare n.12 del 15.4.2011 del MEF che, in merito al citato comma 2 bis, ha chiarito che <<rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e le correlazioni al maggior impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità>>.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore — Il Presidente

(Dott.ssa Laura De Rentiis) — (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il

4 ottobre 2012

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)